

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 06/02/2023, riferiva di aver stipulato in data 7.9.2016 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente dopo il pagamento di 52 rate.

Formulava articolate conclusioni chiedendo:

- il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.538,14, (al netto di € 407,91 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo) calcolati col criterio del pro rata temporis lineare, in dettaglio:
 - ✓ € 759,22 a titolo di "commissione d'intermediazione"
 - ✓ € 1.778,93 a titolo di "commissioni finanziarie";
 - ✓ € 0,00 a titolo di "costo invio com. periodiche".

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario resistente che eccepiva che il ricorrente aveva rilasciato "ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento" ed in relazione a ciò richiama i precedenti ABF a sostegno. Evidenziava come il contratto indicasse in maniera dettagliata la quota degli interessi maturati e i costi ripetibili.

Sosteneva di aver già detratto nel conteggio estintivo € 12,47 a titolo di "quota non goduta delle spese di invio comunicazioni periodiche" e € 395,44 a titolo di "quota non goduta delle Commissioni [nome intermediario] indicate in contratto come ripetibili", calcolati secondo il criterio del "costo ammortizzato": ciò ancorché- rectius - il contratto al riguardo menzioni il criterio della "curva degli interessi".

Eccepiva la natura upfront delle "Commissioni [Nome Intermediario]" e delle "Commissioni di Distribuzione".

Lamentava la carenza di legittimazione passiva a fronte delle istanze di rimborso degli oneri devoluti all'intermediario del credito.

Citava pronunce della giurisprudenza di merito a proprio favore.

Formulava gradate conclusioni chiedendo:

- il rigetto del ricorso per aver il cliente rilasciato più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata;
- in via subordinata, il rigetto del ricorso in quanto le commissioni richieste non erano rimborsabili.

Nelle repliche la parte ricorrente citava numerosi precedenti della giurisprudenza di merito e l'orientamento dell'ABF per l'applicazione della normativa sovranazionale come interpretata dalla CGUE.

DIRITTO

In via principale l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe sottoscritto una quietanza la cui efficacia liberatoria sarebbe stata riconosciuta in una serie di precedenti ABF e del giudice ordinario. Risulta depositata la quietanza sottoscritta dal cliente in data 1.3.2021.

Il Collegio, nel deliberare *primo loco* su detta eccezione, richiama come il Collegio di Coordinamento abbia chiarito che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che detta liberatoria contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa dell'ammontare e la causale, ossia i titoli delle voci non rimborsate, specificando ciò cui il cliente rinunciava. A questo deve aggiungersi l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono richieste "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto" e "reciproche concessioni" da parte dei transigenti (Collegio di Coordinamento, decisione n. 8827/17).

Peraltro, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, in generale, le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva che il tenore letterale della rinuncia a ulteriori pretese di cui trattasi da parte della cliente riguarda "somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro...".

Con riferimento all'epoca di sottoscrizione, il Collegio rileva che nel caso di specie:

- la quietanza reca la data del 1.3.2021, ossia 19 giorni successiva alla data del calcolo del conteggio estintivo in atti;
- la liberatoria versata in atti è datata 8.3.2021 e attesta che il contratto di finanziamento deve ritenersi ad ogni effetto estinto al 28.2.2021.

Questo Collegio, nel respingere l'eccezione in parte qua, richiama il proprio consolidato orientamento – condiviso anche da altri Collegi (cfr Collegio di Milano, decisione n. 16198/22)- secondo cui non è idonea a esplicare effetto rinunciativo la quietanza liberatoria - di identico contenuto a quella di cui è controversia - sottoscritte in un momento antecedente, ma anche contestuale o sostanzialmente contestuale a quello dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Con specifico richiamo alla negazione del valore rinunciativo di identica quietanza liberatoria che, come nel caso odierno, risultava sottoscritta il giorno successivo a quello dell'estinzione anticipata del Finanziamento si richiamano le argomentazioni della decisione n. 23322 del 12/11/2021 di questo Collegio secondo cui *"Ai fini della decisione occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione sollevata*

dall'intermediario attraverso la quale, con riferimento al contratto di cui è controversia, adduce che l'odierno ricorrente avrebbe rilasciato ampia quietanza liberatoria, rinunciando ad ulteriori pretese economiche a titolo di costi non goduti per estinzione anticipata del finanziamento. Si rappresenta come i Collegi ABF abbiano, a più riprese, affrontato la tematica delle quietanze di pagamento rilasciate dalla clientela in occasione dell'estinzione anticipata dei finanziamenti CQS, in ordine al ristoro della quota non maturata delle commissioni, con particolare riferimento alle condizioni che rendono la quietanza idonea (o meno) a integrare una rinuncia al diritto di ricevere ulteriori somme a titolo di oneri non goduti. Al

riguardo, in linea con il Collegio di coordinamento (decisione n. 8827/2017), i Collegi hanno convenuto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente possa essere ritenuta idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga: (i) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la Pag. 4/6 determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare; (ii) la volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme dall'intermediario. I collegi ABF ritengono, altresì, che l'atto di quietanza, per esplicare effetti rinunciativi, debba avere data contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento.

Ebbene, nel caso in esame in questa sede deve rilevarsi, tra l'altro, che: - la quietanza de quo è stata sottoscritta dal ricorrente il 01/09/2020; - il conteggio estintivo in atti ha validità sino al 31/08/2020 e fa riferimento all'ipotesi estintiva in corrispondenza della rata n. 49; - dalla liberatoria versata in atti risulta che il prestito controverso è stato estinto anticipatamente alla data del 31/08/2020. Per tali ragioni, questo Collegio ritiene di dover respingere l'eccezione sollevata da parte resistente, dal momento che, nel caso di specie,

«all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi» (Collegio di Coordinamento, decisione n. n. 8827/2017)».

Sostiene la decisione in tal senso anche l'ulteriore considerazione che questo Collegio con pronuncia n. 16829/2020 ha giudicato inidonea sotto il profilo del suo "valore abdicativo" - di rinuncia al diritto al rimborso di quota parte delle commissioni contrattuali a seguito del rimborso anticipato del prestito- una quietanza identica a quella di cui è controversia.

Il Collegio, pertanto, respinge l'eccezione *in parte qua* della resistente e prosegue nella deliberazione nel merito del ricorso.

Il Collegio evidenzia come il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere valutato alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e dei successivi interventi normativi, come interpretati dalle decisioni susseguites in materia del Collegio di Coordinamento (in particolare Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019), applicando altresì i principi scaturiti da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 263/2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia UE, infatti, il Collegio di Coordinamento ABF ha emesso la decisione n. 26525/19 sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. L'orientamento consolidato è stato quello di rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

La giurisprudenza di merito sopravvenuta alla citata pronuncia "Lexitor" aveva ritenuto che l'art. 125 sexies TUB dovesse interpretarsi conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore aveva diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. Pertanto, la clausola negoziale che avesse disposto in senso eventualmente contrario al riconoscimento di tale diritto sarebbe stata da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1° 9.1993, n. 385 (TUB), consentiva per vero di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore avesse diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono infatti essere distinti, in linea generale, tra quelli inerenti all'esercizio di attività ricorrenti o periodiche nel corso della durata del contratto (c.d.

recurring: es., spese per incasso rate, per copertura di rischio di credito); ovvero ad attività preliminari, imputabili a prestazioni svolte nella fase delle trattative e della formazione del vincolo e destinate ad esaurirsi con la stipulazione del contratto di credito al consumo (c.d. up front: es., oneri per istruttoria, verifica del merito creditizio del cliente).

In questo contesto normativo e giurisprudenziale ha fatto il proprio ingresso, a partire dal 25 luglio 2021, la nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB.

Il Collegio rileva, infatti, che il predetto art 125 sexies del TUB ha subito una novella normativa introdotta con l. 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis"), entrata in vigore lo scorso 25.7.2021, prevedendo in particolare che: *"Nel titolo II, all'articolo 12 del d.l. è premesso il seguente: «Art. 11-octies (Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):*

1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) ...; (b) ...; (c) l'articolo 125 -sexies è sostituito dal seguente:

"Art. 125 -sexies (Rimborso anticipato).

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)

2. L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

Assunta tale ricostruzione, la controversia risulta regolata dall'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), le quali si applicano ai contratti stipulati a partire dal 25/07/2021, data di entrata in vigore del citato decreto.

Il Collegio rileva, però, che le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*;

Secondo le indicazioni della Corte Costituzionale restituite nella citata sentenza, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE: ciò comporta che in caso di restituzione anticipata del finanziamento il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non possa essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.

Il Collegio, ai fini della decisione, ritiene di dare applicazione all'orientamento da ultimo condiviso dai Collegi, che, in assenza di una specifica modalità di calcolo degli oneri contrattuali prevista a livello negoziale, per assicurare un equilibrato temperamento degli interessi delle parti coinvolte si è espresso nel senso dell'applicabilità dei criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento secondo la seguente ripartizione:

- ✓ per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;
- ✓ per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

In definitiva, le ragioni sopra esposte sono sufficienti per riconoscere il diritto della parte mutuataria odierna ricorrente al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava eventualmente irripetibili, in relazione alla residua durata del contratto.

Con riferimento, poi, all'eccezione sollevata sempre da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), il Collegio osserva che la stessa non coglie nel segno in quanto l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo.

Nel respingere l'eccezione *in parte qua* il Collegio richiama le proprie argomentazioni già espresse con decisione n. 6733/2023 secondo cui: *"A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che*

ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati".

Venendo al cuore della controversia, parte ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione *ante tempus* del contratto di finanziamento sottoscritto in data 29.09.2016 oggetto di ricorso avvenuto dopo 52 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo depositato.

La domanda va delibata per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che regolano il rapporto, ovvero delle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

La lettura degli atti depositati porta a vedere abbuonati interessi per € 1.639,51, nonché a vedere indicati come rimborsati oneri non maturati per € 395,44 a titolo di "commissione [nome intermediario]" e per € 12,47 a titolo di "spese invio comunicazioni periodiche".

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria avente data coerente con il conteggio estintivo.

L'intermediario da parte sua ha allegato il piano di ammortamento del prestito sottoscritto dalla ricorrente in data 29.9.2016, contenente l'indicazione delle "Commissioni intermediario" rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Il contratto, infine, riporta timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che le commissioni contrattuali oggetto di controversia debbano essere qualificate come segue sulla base degli orientamenti condivisi dei collegi territoriali espressi con riferimento a moduli contrattuali aventi la medesima descrizione delle clausole contrattuali in discorso.

Partitamente si rileva che le Commissioni in favore dell'intermediario finanziario sono da considerare interamente *recurring* - senza distinguere quindi tra parte ripetibile e parte non ripetibile- in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" attività perdurante.

Le Commissioni di distribuzione sono anch'esse *recurring*, giacché, come risulta nella clausola descrittiva dell'onere detta voce remunera anche l'attività perdurante di "pubblicità, presidio del territorio".

Quanto alle Commissioni di invio comunicazioni periodiche esse sono espressamente riconosciute come *recurring* da contratto.

Il Collegio all'uopo richiama in merito le argomentazioni espresse da questo Collegio con decisione n. 4335/23.

Secondo le indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019 ed alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF, cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, maturate in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nella posizione contrattuale si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,35%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni [nome intermediario] quota non ripetibi				2.685,98	Recurring	56,67%	1.522,06		1.522,06
Commissioni [nome intermediario] quota ripetibile				1.151,13	Recurring	56,67%	652,31	395,44	256,87
Commissioni di distribuzione				1.339,80	Recurring	56,67%	759,22		759,22
commissioni di invio comunicazioni periodiche				22,00	Criterio contrattuale	***	12,47	12,47	0,00
Totale				5.198,91					2.538,14

Il Collegio ritiene, altresì, che la somma sopra evidenziata, coincidente con quella richiesta in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla parte ricorrente è pari a € 2538,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.538,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA